

Il Tar Catania rimette alla Consulta i dubbi di legittimità costituzionale in ordine alla disciplina dell'art. 89 bis del c.d. codice antimafia, in termini di eccesso di delega e di irragionevolezza della previsione

[Tar Catania, sez. II, ord., 28 settembre 2016, n. 2337 – Pres. Brugaletta, Est. Burzichelli](#)

Informativa antimafia – Estensione analogica – Disciplina – Art. 89 bis d.lgs. 159 del 2011 – Questione di legittimità costituzionale – Non manifesta infondatezza.

È rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 76, 77 comma 1 e 3 primo comma Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 89 bis D.L.vo 6 settembre 2011 n. 159 - che disciplina l'accertamento di tentativi di infiltrazione mafiosa in esito alla richiesta di comunicazione antimafia - analogicamente applicato anche in relazione all'ipotesi di precedente ed efficace informazione antimafia interdittiva che abbia accertato la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa (1).

Inquadramento.

Con l'ordinanza in epigrafe il Tar Catania ha rimesso alla Corte Costituzionale una delicata questione in tema di informative antimafia, con particolare riferimento all'estensione della disciplina dettata in tema di accertamento di tentativi di infiltrazione mafiosa in esito alla richiesta di comunicazione antimafia.

L'ordinanza si segnala per lo svolgimento, in via di premessa, di una chiara ricostruzione della disciplina vigente e degli istituti in materia, a partire dalla distinzione fra informativa e comunicazione ed ai relativi presupposti.

La norma.

La norma oggetto di esame, come noto, prevede che quando, in esito alla richiesta di comunicazione antimafia ed in esito alle verifiche di cui all'articolo 88, comma 2, venga accertata la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, il prefetto adotta comunque un'informazione antimafia interdittiva e ne dà comunicazione ai soggetti richiedenti, senza emettere la comunicazione antimafia. In tal caso l'informazione antimafia adottata tiene luogo della comunicazione antimafia richiesta

I dubbi di costituzionalità.

Il Collegio siciliano solleva la questione di cui alla massima, in primo luogo, a fronte dell'applicazione analogica della previsione richiamata anche all'ipotesi di precedente ed efficace informazione antimafia interdittiva che abbia accertato la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa.

Tale estensione, costituirebbe, secondo l'ordinanza in esame, un eccesso di delega in quanto fra i principi e i criteri direttivi di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 159/2001 - da osservarsi

anche in sede di decreto correttivo quale quello che ha introdotto la disposizione in oggetto - non è contemplata la possibile estensione del rilascio dell'informazione antimafia (con i più severi accertamenti che tale provvedimento presuppone) per alcuna delle ipotesi in cui l'ordinamento abbia precedentemente previsto la richiesta ed il rilascio della semplice comunicazione.

A fronte del chiaro dato letterale della norma, l'ordinanza esclude altresì la possibilità di perseguire una diversa interpretazione della norma, in termini costituzionalmente orientati. In proposito, si esclude anche la possibilità di rinviare alla relazione illustrativa della norma, a mente della quale l'art. 89-bis assolverebbe la finalità di "evitare vuoti normativi suscettibili di favorire l'ingerenza nel settore degli appalti e dei rapporti con la Pubblica Amministrazione".

Diversamente, la lettera dell'art. 89-bis, primo comma, rinvia espressamente alle verifiche di cui all'art. 88, secondo comma, le quali, a fronte di una pregressa causa interdittiva, devono essere svolte con riferimento a tutte le ipotesi in cui l'ordinamento ha contemplato la richiesta della comunicazione antimafia.

In secondo luogo, oltre il profilo dell'eccesso di delega, l'ordinanza solleva anche il dubbio che il legislatore, con tale norma, abbia trattato in modo dissimile situazioni che potrebbero anche ritenersi sostanzialmente identiche. In particolare, non si comprende esattamente perché i tentativi di infiltrazione dovrebbero assumere rilievo solo nei casi in cui sia richiesta la comunicazione antimafia relativa ad un soggetto nei cui confronti risultino pregresse cause interdittive, nonché nel caso di precedente ed ancora efficace informazione antimafia interdittiva, mentre essi risulterebbero irrilevanti - anche se sussistenti - negli altri casi.

In tale prospettiva, la norma in questione violerebbe il principio di ragionevolezza desumibile dall'art. 3, primo comma, della Costituzione, attribuendo rilievo ai tentativi di infiltrazione, non in ragione dell'obiettivo rilievo del provvedimento o del contratto, ma per circostanze contingenti consistenti nella pregressa sussistenza di una causa interdittiva o nella precedente emanazione di un'informazione antimafia interdittiva.

(1) Sulla norma in questione va segnalata: Consiglio di Stato, sez. I, 17 novembre 2015, n. 497, in Foro it. 2016, 4, III, 210 con nota di D'Angelo. Secondo tale decisione, l'art. 89 bis d.lg. 6 settembre 2011 n. 159 si interpreta nel senso che l'informazione antimafia produce i medesimi effetti della comunicazione antimafia anche nelle ipotesi di provvedimenti di natura meramente autorizzatoria.

Più in generale in tema di informative antimafia cfr. news 24\4\2016 e 4\5\2016.